



POLITECNICO DI BARI

D. R. n. 1110

IL RETTORE

Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 sul possesso obbligatorio del c.d. **Green Pass rafforzato**, per l'accesso alle strutture universitarie.

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO il D.R. n. 204 del 13.03.2021, con il quale sono state definite misure di sicurezza e di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- VISTO il Protocollo "Fase Emergenza Covid-19" del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;
- VISTO il documento "Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali nella didattica dell'a.a. 2020/2021" del 27/11/2020;
- VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, con il quale lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021;
- VISTO l'art. 1, comma 1 del D.L. 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "*nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*";
- VISTO l'art. 1 comma 2 del D.L. n. 111 del 2021, ai sensi del quale, per consentire lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e curriculari e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, "*fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:*
- a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione (...) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; a-bis) (...);*
 - b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*
 - c) *è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;*
- VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. **Green Pass base**):

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
- b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, ovvero
- c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, ovvero
- d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

VISTO l'art. 9-ter, comma 1 del D.L. 52/2021, secondo il quale *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale ... universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”* di cui all'art. 9, comma 2” **(Green Pass base)**;

VISTO l'art. 9-ter. 2 del D.L. 52/2021, secondo il quale, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque (oltre al personale docente, tecnico-amministrativo ed agli studenti) accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 (*“Green pass base”*);

VISTO l'art. 6 del D.L. 26 novembre 2021 n. 172, in base al quale, **dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022**, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione di alcuni servizi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (**c.d. Green Pass rafforzato**), vale a dire, ai soggetti in possesso delle certificazioni attestanti esclusivamente:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero
- b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con eventuale somministrazione del vaccino secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della Salute;

ATTESO CHE, tra i servizi e le attività previsti dall'art. 9, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 52 del 2021, la cui fruizione e svolgimento sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del *“Green Pass rafforzato”*, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo (di età inferiore ai dodici anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale), sono individuabili, per quanto specificamente riguarda le strutture del Politecnico di Bari, tra spettacoli, feste e cerimonie aperti al pubblico;

CONSIDERATO che per le attività ed i servizi sopra indicati, il possesso obbligatorio del *“Green Pass rafforzato”* riguarda tutti i soggetti che accedono alle strutture e attività del Politecnico di Bari sopra indicate;

- VISTO l'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 e l'art. 6, del decreto-legge n. 172 del 2021, in base ai quali le disposizioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione del "Green Pass rafforzato" e del "Green Pass base" non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- VISTO l'art. 9-ter, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque assolto a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2);
- VISTO l'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, in base al quale la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 ("Green Pass rafforzato" e "Green Pass base") è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile *VerificaC19*, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'interessato, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione;
- CONSIDERATO che, come confermato dalla nota del Ministro dell'Università e della ricerca del 7 agosto 2021, *"le verifiche sopra richiamate competono ai "responsabili" delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all'organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo"*;
- VISTO l'art. 9-ter comma 4, secondo il quale *"con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università"*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 11 giugno 2021, che qualifica la Regione Puglia come *"zona bianca"* a decorrere dal 12 giugno 2021;
- RITENUTO necessario fornire al personale ed agli studenti indicazioni sulle misure organizzative per la frequenza degli spazi del Politecnico di Bari, con la finalità di assicurare l'efficace erogazione dei servizi e la prevenzione dei rischi di contagio da Sars-Cov-2;
- SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

Art. 1

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3, che indicano le strutture per il cui accesso è prescritto il "Green Pass rafforzato", l'accesso alle strutture del Politecnico di Bari è subordinato al possesso del "Green Pass base".

Art. 2

L'accesso di chiunque (personale docente e tecnico-amministrativo dell'ateneo, studenti, soggetti esterni) ai locali in cui si svolgono spettacoli, feste e cerimonie aperti al pubblico, è condizionato al possesso ed all'esibizione del "Green Pass rafforzato".

Art. 3

L'accesso dei soggetti esterni all'Ateneo che intendano assistere alle sedute di laurea è subordinato al possesso ed all'esibizione del "Green pass rafforzato" (fermo restando l'obbligo di possedere ed esibire il "Green Pass base" per docenti, studenti e personale di Ateneo).

Art. 4

Le disposizioni relative al possesso obbligatorio del "Green Pass rafforzato" e del "Green Pass base" non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Art. 5

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto è in possesso del "Green Pass rafforzato" o del "Green Pass base".

Art. 6

Resta confermato che lo svolgimento degli esami di laurea e di profitto avviene ordinariamente in presenza, secondo le indicazioni riportate nei documenti "Modalità di svolgimento delle sedute di laurea in presenza settembre – dicembre 2021" e "Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto", allegate al presente decreto.

Art. 7

Reta fermo, inoltre, quanto previsto con D.R. n. 822 del 14/10/2022, per l'effetto:

- fino al permanere della Regione Puglia tra le aree classificate con ordinanza del Ministero della Salute "zona bianca", la capienza massima degli ambienti delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curricolari, ivi incluse le sale lettura, le biblioteche e lo *student center*, è consentita fino al settantacinque per cento di quella massima autorizzata, fermo restando l'osservanza dell'obbligo in materia di *Green Pass base* (didattica nelle aule) e *Green Pass rafforzato* (biblioteche e sale studio) di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3, e l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- continua ad essere garantita, per tutta la comunità di studenti, l'erogazione della didattica in modalità mista (in presenza e da remoto, mediante piattaforma *Teams*), anche al fine di tutelare gli studenti fragili;
- ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l'accesso alle aule, nonché a sale lettura, biblioteche e student center, continua ad avvenire previa prenotazione tramite l'apposita applicazione messa a disposizione dall'Ateneo. All'atto dell'ingresso nelle predette aule/biblioteche e sale lettura, gli studenti sono obbligati a registrare la propria presenza attraverso la lettura del QRCode affisso in corrispondenza degli ingressi;
- l'Ateneo effettua controlli a campione del possesso del green pass da parte del personale e degli studenti, nonché dell'avvenuta registrazione, da parte degli studenti, attraverso la lettura del QRCode affisso in corrispondenza degli ingressi di aule, biblioteche e sale studio;

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 6 dicembre 2021 e restano efficaci fino a nuove determinazioni dell'Ateneo o a diverse disposizione delle competenti autorità nazionali.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, assicurandone l'immediata diffusione a tutti i soggetti interessati, al fine di consentirne l'attuazione, e sarà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nella loro prossima adunanza per la ratifica.

Bari, 06/12/2021

II RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino